

COMUNE DI SAN DONACI (Prov. BR)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che non sono considerati gli effetti del DDL di stabilità 2016 in corso di approvazione, il quale prevede per il 2016 il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI e l'abolizione della TASI sull'abitazione principale, sostituita dall'incremento del fondo di solidarietà comunale. Ad avvenuta approvazione della legge si procederà con le opportune variazioni di bilancio.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	682.905,04
Gettito previsto nell'anno	771.000,00

precedente a quello di riferimento			
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	108
	761.027,00	760.000,00	760.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p>Abitazione Principale <i>La politica dichiaratamente espansiva adottata dal legislatore con la manovra per il 2016 che ha soppresso la tassazione locale sull'abitazione principale ha indirettamente confermato quanto già disposto nel 2013 in merito all'esenzione dall'IMU dell'immobile adibito ad abitazione principale (esenzione che opera per tutti gli immobili a meno che non si tratti di immobili di lusso accatastati nelle categorie A/8, A/9 e A/1).</i> <i>Pertanto le abitazioni principali continueranno ad essere esonerate dal versamento dell'IMU a meno che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi eminenti (A/9).</i></p> <p>Terreni Agricoli <i>Dal lato dei terreni agricoli, la legge di stabilità ha introdotto rilevanti novità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>in primis, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Viene meno, quindi, l'individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall'Istat in comuni montani, situati ad un'altitudine di m 601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta.</i> · <i>Vengono esonerati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</i> <p>Sono inoltre esenti da IMU:</p> <p><i>a) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;</i> <i>b) terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.</i></p> <p><i>In considerazione dell'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, il moltiplicatore 75 utilizzato per il calcolo della base imponibile viene eliminato mentre il moltiplicatore 135 continuerà ad utilizzarsi per tutti i terreni.</i></p> <p><i>Infine la legge di stabilità per il 2016 elimina la franchigia di 6.000 euro per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis del D.L. 201/2011 che prevedeva l'assoggettamento di tali terreni solo per la parte di valore eccedenti i 6.000 euro.</i></p> <p>Comodato gratuito <i>Anche sul fronte del comodato gratuito la legge di stabilità innova il trattamento fiscale delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado: se il soggetto che utilizza l'unità immobiliare concessa in comodato adibisce l'immobile ad abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, oppure il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. Altra condizione richiesta è che il contratto di comodato sia registrato.</i></p>		
Effetti connessi alla modifica delle	<i>Si tenga presente che la legge di stabilità 2016 prevede, per il</i>		

aliquote	<p>2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI. Sul piano sostanziale il Comune di San Donaci sul fronte IMU non ha subito sostanziali modifiche in quanto aveva già l'esenzione dell'imposta sulla prima casa.</p> <p>Sulla base delle novità normative introdotte con la legge di stabilità 2016, è stato quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari a Euro 761.027,00</p>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge e dal regolamento	<p>Rispetto alle previsioni dell'anno 2015 non ci sono effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge e dal regolamento.</p>

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	426.775,98		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	360.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p>La legge di stabilità 2016 ha disposto l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi continuerà ad essere dovuta.</p> <p>Un aspetto sicuramente significativo è quello dell'eliminazione dall'imposizione TASI per quegli immobili che sono utilizzati quali abitazione principale da soggetto diverso dal proprietario: con la conseguenza che la Tasi non risulta dovuta anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale.</p> <p>Il governo ha garantito il ristoro integrale attraverso il rimborso ai comuni calcolato sulla base del gettito TASI 2015.</p> <p>Il blocco temporaneo delle aliquote e delle tariffe non consente ai comuni di introdurre nel 2016 la maggiorazione TASI: è permesso ai comuni che si sono avvalsi della maggiorazione TASI negli anni precedenti di mantenerla nella stessa misura applicata per l'anno 2015.</p> <p>Ciò comporta che l'aliquota dello 0,8 sulla super Tasi che fino al 2015 i comuni hanno potuto applicare sull'abitazione principale portando l'aliquota massima al 3,3 per mille oppure sugli altri immobili, salendo all'11,4 per mille, non potrà essere introdotta nei comuni che fino al 2015 non hanno scelto di portare ai massimi livelli consentiti la tassazione sugli immobili.</p> <p>Conseguentemente la super Tasi, potrà continuare ad essere legittimamente applicata solo nei Comuni dove era già applicata su seconde case e altri immobili.</p> <p>Nel nostro comune il sistema tariffario TASI non prevede la maggiorazione TASI.</p> <p>L'eliminazione della TASI sull'abitazione principale dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali la TASI continuerà ad essere dovuta, ha comportato una riduzione di gettito nella previsione, rispetto all'anno 2015, di Euro 199.000,00. Siffatta situazione, come quanto sopra detto, è stata causata dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale per la quale il Comune di San Donaci applicava il 2%°</p>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	953.749,74		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	963.671,19		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	1.125.529,53	1.125.529,53	1.125.529,53
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p><i>Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.</i></p> <p><i>La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</i></p> <p><i>La base imponibile del tributo è commisurata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,</i> · <i>nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.</i> <p><i>In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2016 si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.</i></p>		
Effetti sul bilancio di previsione	<p><i>Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 1.125.529,53. Quest'importo permette una copertura del servizio pari al 100% in ragione del rapporto tra entrate dirette del servizio, che ammontano a euro 1.125.529,53 e le relative spese, pari a euro 1.125.529,53. Il relativo regolamento della TARI ha stabilito tra l'altro i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le esenzioni e riduzioni, mentre la determinazione delle tariffe è fissata con deliberazione Consiliare n. 34 del 28/04/2016.</i></p>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	420.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	420.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018

	450.000,00	500.000,00	500.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Si tenga presente che la legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI</i>		

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	14.378,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	60.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	50.000,00	67.000,00	67.000,00
Effetti connessi alla tassa	<p><i>La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.</i></p> <p><i>Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate, è stato previsto uno stanziamento di Euro.50.000,00.</i></p> <p><i>Si fa presente che il nostro ente si è avvalso della facoltà di aumentare l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni prevista dall'art. 11, comma 10 della legge 449/1997. A tal proposito il comma 739 della legge di stabilità per il 2016 ha fatto salvi gli aumenti disposti dai comuni sulla base della previsione normativa testè richiamata, disposizione legislativa che successivamente è stata abrogata dall'art. 23, comma 7 del D.L. 83/2012: con una norma di interpretazione autentica il legislatore della legge di stabilità ha disposto che tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di disporre gli aumenti tariffari dell'imposta comunale sulla pubblicità prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa.</i></p>		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	8.821,98		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	15.805,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Effetti connessi alla tassa	<p><i>La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.</i></p> <p><i>Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 11.000,00.</i></p> <p><i>Si fa presente che il nostro ente si è avvalso della facoltà di aumentare l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni prevista dall'art. 11, comma 10 della legge 449/1997. A tal proposito il comma 739 della legge di stabilità per il 2016 ha fatto salvi gli aumenti disposti dai comuni sulla base della previsione normativa testè richiamata, disposizione legislativa che successivamente è stata abrogata dall'art. 23, comma 7 del D.L.</i></p>		

	<i>83/2012: con una norma di interpretazione autentica il legislatore della legge di stabilità ha disposto che tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di disporre gli aumenti tariffari dell'imposta comunale sulla pubblicità prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa.</i>
--	--

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Dall'anno 2014 si sta procedendo al recupero dell'ICI di competenza 2010 e 2011. Nell'anno 2015, a seguito della determina n. 292 del 13/07/2015 di approvazione degli elenchi degli accertamenti ICI 2010 e 2011, era stato scritto in bilancio la somma di Euro 366.321,14 ed era stato previsto il corrispondente FCDE di Euro € 175.000,00. Al 31/12/2015, le riscossioni derivanti dal suddetto accertamento sono state di Euro 133.070,67, pertanto, per coerenza dei principi contabili in sede di consuntivo si sono pareggiate le somme tra il riscosso, la previsione di entrata e lo stanziamento del FCDE.

Nell'anno di competenza 2016, dopo il lavoro di filtro dei contribuenti che hanno aderito all'accertamento dell'anno scorso e quelli che hanno dimostrato di aver pagato il tributo si è effettivamente dimostrato il quantum da riscuotere con le ingiunzioni fiscali da inviare ai soggetti non pagatori.

La previsione di bilancio 2016 derivante dal recupero dell'evasione ICI 2010 e 2011 è di Euro 256.004,62 al quale è stato corrisposto un FCDE di Euro 80.010,00.

Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità per il 2016 riduce la quota dell'IMU comunale che è destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale: a fronte dei 4.717,9 milioni di euro del 2014 e del 2015, per il 2016 l'IMU di spettanza dei comuni che alimenta il Fondo di solidarietà comunale è pari a 2.768,8 milioni di euro. La rideterminazione si è resa necessaria a seguito dell'esenzioni/agevolazioni introdotte con la legge di stabilità 2016. Ciò si traduce verosimilmente in una quota pari al 22% del gettito standard dell'IMU che sarà trattenuto per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2016.

Il fondo di solidarietà comunale è stato inoltre incrementato di un importo pari al mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte con la legge di stabilità: l'incremento è pari a Euro 3.767,45 e verrà distribuito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli conseguito nell'anno 2015.

Anche per il 2016 è prevista una quota del Fondo di Solidarietà Comunale da accantonare per essere ripartita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard: tale quota è pari al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018.

A ciò si deve aggiungere la previsione di un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicurano il ristoro di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base sull'abitazione principale. Il riparto dei suddetti 80 milioni è finalizzato a garantire a ciascun comune l'equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull'abitazione principale.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario la quota del fondo non distribuita secondo il criterio perequativo (fabbisogni standard e capacità fiscale) e al netto del ristoro del mancato gettito per le esenzioni/agevolazioni IMU/TASI, è determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015. Per i comuni della Sicilia e della Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, la redistribuzione garantirà la stessa dotazione netta del 2015.

Nel rispetto delle delineate prescrizioni, l'importo previsto per il nostro ente per l'anno 2016 è pari ad Euro 920.801,48.

Altre entrate di particolare rilevanza

Nel bilancio di previsione 2016 – 2018 sono allocate entrate derivanti dai rinnovi di concessioni cimiteriali e proventi per esumazione salme. La previsione relativa all'anno 2016 è rispettivamente di Euro 25.000,00 e di Euro 15.000,00. Questa entrata è prevista nel titolo terzo e finanzia spese correnti generiche.

Inoltre altre entrate di rilevanza sono quelle che provengono dalla vendita dei suoli cimiteriali di nuova concessione. Il Comune di San Donaci, sulla base di un progetto di finanzia introita i corrispettivi delle aree cimiteriali e loculi di nuova concessione, ne trattiene circa il 65%, e la rimanente parte viene erogata alla ditta appaltatrice del progetto di finanzia – De Marco srl -. L'entrata di competenza comunale finanzia gli investimenti del comune.

1.2. Le spese¹

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2017-2018 è stato/non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

¹ Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per l'anno 2016 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 23.326,53, pari allo 0,26% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Indennità di fine mandato del sindaco	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali			
Fondo rischi contenzioso	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi			

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel bilancio 2016 accantonamenti al fondo rischi contenzioso per complessive euro 32.500,00 per i vari contenziosi che il Comune di San Donaci ha ancora in piedi e la definizione in appello della sentenza Del Prete.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	20.894,57	Consultazioni elettorali o referendarie locali	20.894,57
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria		Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Proventi sanzioni Codice della Strada	2.000,00		
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Permessi di costruire	62.000,00		
Alienazione di immobilizzazioni	144.616,55		
Accensioni di prestiti		Gli investimenti diretti	206.616,55
Contributi agli investimenti ³	2.862.117,08	Contributi agli investimenti	2.862.117,08
TOTALE ENTRATE	3.091.628,20	TOTALE SPESE	3.089.628,20

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

³ Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 03/05/2016, ed ammonta ad €. 925.721,56.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione per € 27.000,00 derivante dalla quota vincolata per investimenti.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2016-2018 sono previsti investimenti, così di seguito suddivisi:

Tipologia	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Programma triennale OO.PP	2.757.006,46	1.830.936,20	2.190.000,00
Altre spese in conto capitale	671.944,41	47.000,00	70.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	1.153.479,04	1.877.936,20	2.260.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2015 E PREC.	2.275.471,83		
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.428.950,87	1.877.936,20	2.260.000,00
di cui			
Tit. 2.04.06	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Alienazioni	144.616,55	150.476,20	70.000,00
Contributi da altre A.P.	966.362,49	1.727.460,00	2.190.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	62.000,00		
Altre entrate Tit. IV e V			
Avanzo di amministrazione	27.000,00		
Entrate correnti vincolate ad investimenti			
FPV di entrata parte capitale	379.717,24		
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	1.895.754,59		
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	3.068.733,63	1.877.936,20	2.260.000,00
MUTUI TIT. VI			
TOTALE	3.475.450,87	1.877.936,20	2.260.000,00